



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 66 del 09-02-2021	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016, LA-VORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN PELLEGRINO IN FRAZIONE SAN PELLE-GRINO IN VIA CRISPI DISTINTA AL CATASTO AL FG. 169 PART.LLA D - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELLA DITTA INSTALL PONTEGGI DI MANCONE PAOLO DI RO-MA (RM)CIG : 8310089661, CUP: F52D20000020001
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24.08.2016: *“Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3.08.2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall’art. 16-sexies, è prorogato, tra l’altro, fino al 28.02.2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22.02.2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in G.U., Serie Generale n. 52 del 03.03.2018 con la quale è prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24.07.2018 , n. 89 art. 1: “*Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22.02.2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies, comma 2, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”;

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018 art. 1, comma 988 “*Omissis...4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019*”... *Omissis*;

VISTA la Legge n. 156 del 12.12.2019, art. 1, comma 4-ter “*Omissis... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... Omissis*”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

II n. 0388 del 26.08.2016: “*Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*”;

II n. 0389 del 28.08.2016: “*Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “*stato di emergenza nazionale*”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l’emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con Ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTA l’inagibilità della Chiesa di San Pellegrino, in frazione San Pellegrino di Norcia (PG), Via Crispi, distinta catastalmente al Foglio n. 169 Part.IIIa D, cagionata dagli eventi sismici e tale da compromettere la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l’attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 302 del 18/04/2019, relativa alla Chiesa di San Pellegrino in frazione San Pellegrino di Norcia (PG), Via Crispi, distinta catastalmente al Foglio n. 169 Part.IIIa D, stabilente la necessità di

provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di un intervento di messa in sicurezza del bene culturale in questione;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessaria la pronta messa in sicurezza di tale manufatto;

ACCLARATO CHE rileva in quanto necessario provvedere, in via d'urgenza, alla messa in sicurezza della Chiesa di San Pellegrino in frazione San Pellegrino di Norcia (PG), Via Crispi, distinta catastalmente al Foglio n. 169 Part.III D;

RICHIAMATA la nota acquisita al Prot. Com.le n. 6414/2020 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile trasmetteva il **Nulla-Osta a procedere n. 93 del 24/03/2019**, autorizzando l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Pellegrino in frazione San Pellegrino di Norcia (PG), Via Crispi, distinta catastalmente al Foglio n. 169 Part.III D, per complessivi € **399.698,80**, di cui € 297.319,16 per "lavori" ed € 102.379,64 per "somme a disposizione";

PRECISATO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 325 del 20/05/2020 è stata impegnata la somma pari ad € 399.698,80 sui fondi di cui al capitolo 2550/19 (impegno 262 -2020);

RILEVATO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 388 del 24/06/2020, all'esito dell'espletamento delle procedure di gara, si approvavano i verbali di gara del 15/06/2020 e del 23/06/2020 disponendo l'aggiudicazione non efficace in favore della GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Gubbio (PG), Località Carbonesca, P.IVA. 02540020548 in quanto offerente un ribasso del 23,01% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 291.948,98 (*duecentonovantunomilanovecentoquarantotto/98*), ridefinendo così l'importo lavori in € 224.771,52 (*duecentoventiquattromilasettecentosettantuno/52*) che, sommato all'importo dei costi della sicurezza pari ad € 5.370,18 (*cinquemilatrecentosettanta/18*) determina un importo netto contrattuale pari ad € 230.141,70 (*duecentotrenamilacentoquarantuno/70*) oltre IVA al 10%;

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 491 del 25/08/2020 si dichiarava efficace ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione degli interventi in oggetto in favore della ditta GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Gubbio (PG), Località Carbonesca, P.IVA. 02540020548, per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pellegrino in fraz. S. Pellegrino;

DATO ATTO CHE i rapporti tra Comune di Norcia e la ditta Giacometti Costruzioni Generali s.r.l. sono regolati con il contratto d'appalto Rep. n. 463 del 09/09/2020 relativo ai lavori in somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pellegrino in frazione S. Pellegrino;

RICHIAMATA la nota acquisita al Prot. Com.le n. 2610/2021 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile Umbria trasmetteva il **Nulla-Osta a procedere** con accesso alle economie di gara, autorizzando l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Pellegrino in frazione San Pellegrino di Norcia (PG), Via Crispi, distinta catastalmente al Foglio n. 169 Part.III D, per complessivi € **396.262,80**, di cui € 266.766,65 per "lavori" ed € 129.496,15 per "somme a disposizione"

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 46 del 01/02/2021 si approvava la perizia di variante in aumento di spesa

RILEVATO CHE della ditta GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. , con nota del 04/02/2021 acquisita al Prot.Com/le n. 3154 provvedeva a richiedere autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art.102 del D.Lgs 50/2016 in favore della ditta "Install Ponteggi" di Mancone Paolo, con sede in Roma in Via Bovolenta Regina Margherita n. 30, P.I. 13512311005 per l'installazione di ponteggi a tubo giunto, con la medesima istanza l'appaltatore dichiara:

- che il valore complessivo delle parti d'opera da subappaltare è compreso nei limiti previsto dall'art.105 del D. Lgs 50/2016;
- l'insussistenza di forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile nei confronti dell'impresa subappaltatrice;
- l'idoneità tecnico professionale dell'impresa subappaltatrice ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art.97 c.2;

Con medesima istanza viene trasmessa la documentazione di cui all'art.105 comma 7 del D.Lgs 50/2016:

- ī il contratto di subappalto sottoscritto tra le parti con il quale:
 1. il subappaltatore dichiara il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 modificato dal D. Lgs. 106/2009;
 2. il subappaltatore dichiara il possesso dei requisiti previsti dall'art.105 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
 3. si stabilisce la corresponsione in favore della ditta subappaltatrice per un ammontare pari ad € 19.000,00 e dunque nei limiti di cui all'art.105 del D.Lgs 50/2016;
 4. il subappaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010;
 5. veniva stabilito che il pagamento del subappaltatore sarà eseguito direttamente dalla ditta Giacometti Costruzioni Generali s.r.l. previa presentazione di regolare fattura;

Inoltre sono statipresentati:

- ī copia fotostatica del titolare dell'impresa affidataria Giacometti Costruzioni Generali, in corso di validità;
- ī copia fotostatica del titolare dell'impresa subappaltatrice Mancone Paolo in corso di validità;
- ī copia della visura Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Terni (C.C.I.A.A.) dalla quale risulta l'iscrizione dell'impresa subappaltatrice con numero REA: RM-1453143;
- ī Durc OnLine della ditta subappaltatrice con la quale si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE con scadenza al 19/03/2021;
- ī copia dell'informazione antimafia speditiva ed iscrizione provvisoria nell'Anagrafe Antimafia degli esecutori istituita dall'art.30, comma 6 del D.L.189/2016 convertito in Legge n.229/2016;
- ī dichiarazione del subappaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 in merito la mancanza di cause di divieto, di decadenza o sospensione, di cui all'art.67 del D.Lgs 159/2011;

- dichiarazione del subappaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 in merito all'assenza di provvedimenti di sospensione di cui all'art.14, comma 1 del D. Lgs 81/2008;

VERIFICATO CHE sussistono le condizioni richieste dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 per la legittimità del subappalto e che il presente provvedimento non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa a carico dell'Ente;

PRECISATO CHE si provvederà all'espletamento dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO CHE non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n.50/2016;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 21 del 31.12.2020;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- **DI AUTORIZZARE** ai sensi dell'art.105 e nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs50/2016, la ditta GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Gubbio (PG), Località Carbonesca, P.IVA. 02540020548, affidataria dei lavori di “lavori in somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di San Pellegrino in Fraz. S. Pellegrino”, il subappalto di parte delle lavorazioni in oggetto, nel dettaglio consistenti nella installazione ponteggi di sicurezza in favore della “Install Ponteggi” di Mancone Paolo, con sede in Roma in Via Bovolenta Regina Margherita n. 30, P.I. 13512311005;
- **DI DARE ATTO CHE** l'importo contrattuale non supera i limiti di legge imposti dall'art.105 del D.Lgs. n.50/2016, nonché è fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o siano variati i requisiti di cui al comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- **DI DARE ATTO CHE:**
 - le modalità esecutive dell'opera a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa **affidataria**, GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e di Capitolato;

- l'Impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
- l'Impresa appaltatrice dovrà trasmettere, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016;
- non è ammesso il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione comunale;
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente;

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 D.lgs. n.50/2016;
- sarà trasmessa:
 - al Direttore Lavori Ing. Carmine Mascolo
 - al Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione Geom. Letizia Cervosi
 - alla ditta affidataria Giacometti Costruzioni Generali
 - alla ditta subappaltatrice Instal Ponteggi di Mancone Paolo

Norcia, 06/02/2021

Il Responsabile dell'Area
Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 09-02-2021 al 24-02-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti